

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 gennaio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2012, n. 32.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2013/2015. Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2012, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici." Pag. 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2012, n. 21.

Disciplina di professioni turistiche Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2012, n. 0228/Pres.

Legge regionale n. 11/2009, art. 21. Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 0235/Pres Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2012, n. 0229/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2006 n. 160/Pres Pag. 10



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 novembre 2012, n. 0230/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto di carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)", per l'acquisto di veicoli ecologici. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2012, n. 0231/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalità di versamento Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2012, n. 22.

Valorizzazione delle strutture alpine regionali. ... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2012, n. 23.

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo ... Pag. 18

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 45.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Pag. 26

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2012, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). Interventi urgenti per la piena operatività del Centro funzionale d'Abruzzo e della sede operativa regionale della Protezione Civile e per il funzionamento della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti Pubblici e Interventi a favore dei Piani di zona Pag. 28

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 54.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante "Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne). Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)", e modifica dell'art. 6 della L.R. 32/1997 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 59.

Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco ... Pag. 30



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2012, n. 32.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2013/2015.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 4 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

Bilancio di previsione per il triennio 2013/2015

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2013/2015, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.540.000.000 per l'anno 2013, euro 1.510.000.000 per l'anno 2014 ed euro 1.480.000.000 per l'anno 2015.

Art. 2.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3.

Ammontare presunto dei residui attivi e passivi

1. L'ammontare presunto dei residui con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2012 è determinato in euro 700.000.000 per i residui attivi ed in euro 850.000.000 per i residui passivi.

Art. 4.

Previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2013 è fissato in euro 1.000.000.000.

Art. 5.

Accensione di prestiti

1. Per il finanziamento di spese per investimento la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2013, uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 47.000.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di 4 punti percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venticinque anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 1.879.000 per l'anno 2013, euro 4.701.500 per l'anno 2014 ed euro 6.611.500 per l'anno 2015, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quota capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 6.

Istituzione di nuove unità previsionali di base

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 7.

Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 30/2009, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

Art. 8.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015:

a) allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) allegato n. 2: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);

d) allegato n. 3: Elenco delle garanzie fidejussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

e) allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Aosta, 21 novembre 2012

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0786



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2012, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-4962 del 28 novembre 2012;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), disciplina: la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara* spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci; 3) rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97;

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

2. Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a), sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Ai fini della detenzione, i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro sessanta giorni, dell'autorizzazione.

2. Per l'allevamento non a fini commerciali i proprietari degli impianti presentano domanda di autorizzazione con le modalità previste al comma 1. La domanda di autorizzazione è, inoltre, corredata di:

a) planimetria della sede;

b) descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010.

3. La riproduzione di animali esotici in condizioni diverse da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c) è autorizzata ai sensi del comma 1.

4. Per l'allevamento ai fini del commercio i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 5, alla Commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di:

a) planimetria della sede;

b) della descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010. 5.

6. Ai fini dell'attività di commercio di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2010, i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 7, alla Commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

7. La domanda di cui al comma 6 è corredata di:

a) planimetria della sede;

b) della descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010.

8. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2010, domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l'attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente.

9. La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per territorio.

10. La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati.

11. I modelli di domanda, specifici per ogni tipologia di autorizzazione, sono predisposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 4.

Modalità per la detenzione, l'allevamento e il commercio

1. Le modalità relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee guida riportate nell'allegato A del presente regolamento. L'allevamento, inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate.



Art. 5.

Obbligo di registrazione

1. I proprietari di allevamenti, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), e di esercizi commerciali di animali esotici, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, come previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 6/2010.

2. Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.

3. Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 6.

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010, sono organizzati dalla Commissione regionale avvalendosi anche del Centro di referenza regionale animali esotici. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

2. Per l'iscrizione ai corsi, gli interessati presentano domanda utilizzando la modulistica fornita con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

3. A seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione, è rilasciato ai partecipanti un apposito attestato di idoneità.

4. L'elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7.

Parchi faunistici

1. I parchi faunistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 6/2010, non sono assoggettati agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale, in quanto già disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Art. 8.

Circhi, mostre, spettacoli viaggiatori

1. In ottemperanza all'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 6/2010, le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 9.

Commissione regionale

1. La commissione, oltre ai compiti attribuiti dalla legge regionale n. 6/2010 e ove lo ritenga necessario, dispone ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, individua, sentito il Centro di referenza regionale animali esotici, procedure ed interventi ritenuti idonei per l'identificazione delle specie esotiche.

2. I componenti di cui all'art. 14, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 6/2010, sono individuati concordemente attraverso apposite procedure amministrative espletate dagli enti coinvolti. In caso di mancata indicazione univoca da parte delle Associazioni naturalistiche ed animaliste entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti è effettuata dal Presidente della Commissione in carica sulla base dei curricula formativi e professionali dei singoli candidati.

3. Il componente di cui all'art. 14, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 6/2010, è designato dal Corpo forestale regionale.

4. Qualora si ravvisino particolari esigenze di approfondimento tecnico-scientifico, il presidente della commissione può individuare un esperto esterno in possesso di adeguate conoscenze professionali nelle materie da trattare.

5. La commissione regionale animali esotici si riunisce su convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.

6. Ulteriori modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento.

Art. 10.

Centro di referenza regionale animali esotici

1. Il Centro di referenza regionale animali esotici (C.R.AN.ES.) di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2010, fornisce il supporto tecnico e scientifico alla Commissione regionale per assicurare la corretta attuazione della legge.

2. Il C.R.AN.ES.:

a) assicura, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della riserva genetica degli animali esotici presenti nel territorio regionale ed in particolare per:

1) sviluppo di metodiche per l'identificazione delle specie esotiche e per la verifica del grado di parentela di animali nati in cattività;

2) sviluppo di metodiche per la determinazione del sesso di specie che non presentano dimorfismo sessuale;

3) sviluppo di metodiche per l'esecuzione di prelievi non invasivi di materiale biologico utili per l'esecuzione di analisi genetiche;

4) sviluppo di metodiche per la determinazione di parametri per la valutazione del benessere animale di specie esotiche;

5) sviluppo di metodiche per la diagnosi di malattie degli animali esotici con particolare attenzione alle zoonosi;

b) collabora con la Commissione regionale animali esotici per l'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla legge regionale n. 6/2010;

c) promuove progetti di ricerca legati allo studio delle esigenze di mantenimento delle principali specie esotiche presenti in Piemonte e della compatibilità di tali esigenze con la detenzione in cattività.

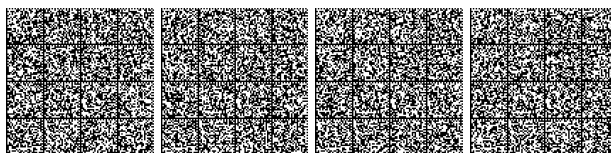
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) individua, congiuntamente con il presidente della Commissione regionale animali esotici e all'interno del proprio personale, il responsabile del C.R.AN.ES. in possesso dei requisiti curriculari e di esperienza professionale necessari per garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate.

4. Il responsabile del Centro:

a) mantiene i rapporti con la Commissione regionale;

b) opera trasversalmente occupandosi di individuare e coordinare le diverse strutture dell'Istituto che abbiano le competenze necessarie a svolgere le attività richieste;

c) promuove iniziative e progetti da sottoporre ad approvazione regionale.



5. Eventuali ulteriori modalità organizzative sono adottate dall'IZS di concerto con le strutture regionali competenti, sulla base di nuove esigenze di sviluppo dei compiti assegnati.

6. Per lo svolgimento delle attività del C.R.A.N.E.S. si fa fronte con lo stanziamento finanziario di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2010.

Art. 11.

Vigilanza

1. La Commissione regionale, per gli accertamenti istruttori di cui all'art. 9, comma 1, può avvalersi del Nucleo operativo regionale di vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2001, n. 2113 (Attività di vigilanza regionale in materia di Sanità pubblica veterinaria. Potenziamento del Nucleo operativo regionale di vigilanza veterinaria - NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente.

2. Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/2010.

3. Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, allevamento e commercio di specie esotiche, i Servizi veterinari delle ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), la competenza alla gestione del contenzioso amministrativo derivante dall'applicazione della legge regionale n. 6/2010, resta in capo alle ASL piemontesi.

Art. 12.

Norma finale

1. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base delle esigenze di adeguamento imposte dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 28 novembre 2012

COTA

(Omissis).

12R0763

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2012, n. 21.

Disciplina di professioni turistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II dell'11 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un servizio adeguato e corretto.

Art. 2.

Definizioni

1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a opere d'arte, musei, mostre, parchi, gallerie, scavi archeologici e lungo itinerari turistici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurando i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

Art. 3.

Condizioni

1. In provincia di Bolzano possono esercitare le attività professionali di cui all'art. 2:

a) i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'art. 6;

b) limitatamente alle attività di cui all'art. 2, comma 2, i soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione in un'altra regione o in provincia di Trento.

2. Le cittadine e i cittadini di Stati dell'UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività nella provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali relative all'immigrazione e alla condizione dello straniero.



4. La Ripartizione provinciale Turismo verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione.

5. Nel caso in cui la persona richiedente provenga da uno Stato dell'UE nel quale la professione non è regolamentata, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita nel Paese di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

Art. 4.

Servizi temporanei e occasionali

1. Le persone che si spostano per la prima volta in provincia di Bolzano da un altro Stato dell'UE per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, le professioni di cui all'art. 2 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, la Ripartizione provinciale Turismo, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Successive variazioni sono altresì da comunicare.

Art. 5.

Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio stabile delle professioni elencate all'art. 2 è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività alla Ripartizione provinciale Turismo da parte delle persone che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'art. 6.

2. A coloro che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 è rilasciata la tessera di riconoscimento le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta provinciale.

3. I nominativi dei soggetti che hanno presentato la segnalazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco reso pubblico in via telematica.

4. La cessazione dell'attività va comunicata all'ufficio provinciale competente entro 90 giorni e la tessera di riconoscimento va restituita entro lo stesso termine.

Art. 6.

Abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2 si consegue mediante il superamento di un esame indetto dall'assessore o assessora provinciale competente.

2. La Giunta provinciale disciplina per ogni professione turistica il procedimento per il conseguimento dell'abilitazione professionale, determinando:

a) la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d'esame;

b) i corsi obbligatori di preparazione, le materie e le lingue oggetto delle prove d'esame;

c) le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d'esame.

3. È ammesso all'esame di abilitazione chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'UE oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'UE, se risulta regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) età non inferiore ai 18 anni;

c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per le attività professionali di cui all'art. 2 oppure l'attestazione di analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti.

4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale.

5. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell'ultimo esame di abilitazione indetto.

6. In sede di prima applicazione della presente legge coloro che dimostrano un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore turismo, possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, previa valutazione dell'esperienza lavorativa da parte della Commissione d'esame di cui al comma 2, che potrà anche prevedere eventuali misure compensative ai fini del conseguimento dell'abilitazione. A tale scopo gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale Turismo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Esoneri

1. È esonerato dall'obbligo di possedere l'abilitazione professionale e di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:

a) chi, in qualità di socio di associazioni ed organizzazioni operanti senza scopi di lucro con finalità ricreative, sportive, culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci o degli appartenenti alle associazioni o organizzazioni stesse, nell'osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;

b) chi svolge, in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;

d) chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, e dell'Agenzia «Alto Adige Marketing», accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza;

e) chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo in Alto Adige.

Art. 8.

Aggiornamento professionale

1. La Provincia può organizzare per le attività professionali di cui all'art. 2 corsi di aggiornamento professionale.

Art. 9.

Agevolazioni

1. Le guide turistiche, nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, previa esibizione delle tessere di riconoscimento, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Provincia, degli enti locali e degli enti istituiti o disciplinati con legge provinciale.



Art. 10.

Obblighi e divieti

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici/le accompagnatrici turistiche nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale. Il divieto comprende inoltre l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

2. È vietato avvalersi nell'esercizio di un'impresa dell'opera di soggetti non abilitati all'esercizio delle professioni di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

3. Per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, chi esercita nell'ambito del territorio provinciale le professioni di cui all'art. 2 senza il possesso della relativa abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro. Alla medesima sanzione amministrativa soggiace chi si avvale, nell'esercizio di un'attività di impresa, di soggetti privi dell'abilitazione di cui all'art. 6.

2. Chi esercita le professioni di cui all'art. 2 senza previa segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.

3. Chi viola gli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.

4. Chi esercita le professioni di cui all'art. 2 in mancanza della copertura assicurativa di cui all'art. 10, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da 200,00 euro a 500,00 euro.

5. Chi non osserva le norme stabilite dalla presente legge per le quali non sia già prevista una sanzione dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro.

6. Ferme restando le sanzioni amministrative, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali.

7. Il personale della Ripartizione provinciale Turismo, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale, la polizia locale, nonché gli organi di pubblica sicurezza e di polizia statale curano l'osservanza della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le qualifiche di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, che fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono state rilasciate dalla Ripartizione provinciale competente, sono equiparate a quelle di cui alla presente legge.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori»

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Istruttore/istruttrice di guida alpina) — 1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.»

2. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna) — 1. È accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagna gli escursionisti, senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza, su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai;

b) fa conoscere ed apprezzare, nel rispetto delle regole della sicurezza e della prudenza, il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.

2. Per l'attività professionale di cui al comma 1, i seguenti soggetti non rientrano nell'applicazione della presente legge:

a) i titolari e le titolari di esercizi ricettivi e di affittacamere nonché i loro familiari e dipendenti, che accompagnano in gita i propri clienti;

b) i titolari e le titolari di aziende ed i loro familiari nell'ambito dell'attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.

3. La Giunta provinciale determina l'ambito territoriale, le condizioni e le modalità dell'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna/accompagnatrice di media montagna.

4. Le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.»

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

«2. Le guide alpine che nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell'albo professionale abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine, sono esonerate dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.»

4. Nel comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: «Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna che esercitano l'attività in provincia di Bolzano».

5. L'art. 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è abrogato.

6. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: «aspiranti guida» sono inserite le parole: «e gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna».

7. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: «aspiranti guida» sono inserite le parole: «gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna».

8. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Chi esercita nell'ambito del territorio provinciale la professione di cui all'art. 8-ter senza il possesso dei relativi requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro.»

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2012.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 dicembre 2012

DURNWALDER

12R0750



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2012, n. 0228/Pres.

Legge regionale n. 11/2009, art. 21. Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 0235/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres. (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., e 27 marzo 2012, n. 076/Pres., con il quale è stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009;

Considerato che il Regolamento prevede attualmente periodi massimi consecutivi e complessivi di esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi, con riferimento ai quali può essere concesso il contributo regionale, diversi a seconda se il contratto di solidarietà difensivo sia stato stipulato ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto di uniformare i periodi massimi di cui sopra fissandoli rispettivamente in 24 mesi (periodo massimo consecutivo con riferimento al quale può essere richiesto il contributo regionale per ciascuna unità aziendale) e 36 mesi (periodo massimo complessivo all'interno del quinquennio con riferimento al quale può essere richiesto il contributo regionale per ciascuna unità aziendale);

Ritenuto altresì di fissare in 12 mesi il periodo massimo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo con riferimento al quale può essere presentata una singola domanda di contributo regionale;

Ritenuto inoltre di prevedere, con riferimento alle domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, che il contributo venga concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell'esercizio finanziario successivo;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 15 ottobre 2012 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012, n. 1851;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)), è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.»

2. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.»



3. Il comma 3-*quater* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 è sostituito dal seguente:

«3-*quater*. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa non può eccedere rispettivamente:

a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l'importo massimo di 100.000 euro;

b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 3-*bis*, l'importo massimo di 200.000 euro.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «Direzione centrale lavoro, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lavoro».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3-*bis*, ciascuna domanda di contributo è presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiore a 12 mesi.».

Art. 3.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009

1. Alla lettera b) del comma 4-*bis* dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «alla conclusione dei periodi di cui all'art. 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «alla conclusione del periodo di cui all'art. 8, comma 1-*bis*,».

Art. 4.

Inserimento al decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 dell'art. 9-bis

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. (Domande non finanziate). — 1. Per le domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell'esercizio finanziario successivo.».

Art. 5.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009 le parole «Direttore centrale lavoro, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di lavoro».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I commi 1, 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009, come modificati dal presente regolamento, si applicano ai procedimenti relativi a contratti di solidarietà difensivi per periodi consecutivi di esecuzione di 24 mesi, i cui ultimi 12 mesi abbiano decorrenza successiva al 31 dicembre 2012.

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 8 e la lettera b) del comma 4-*bis* dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009, come modificati dal presente regolamento, si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. L'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 235/2009, come introdotto dal presente regolamento, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2012, n. 0229/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2006 n. 160/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 settembre 2001, n. 22, recante Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto, ed in particolare:

l'art. 7, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento;

l'art. 8, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto;

l'art. 8, comma 3, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di incentivi deve essere disposta con regolamento;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22» emanato con proprio decreto n. 0160/Pres. del 25 maggio 2006;

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al fine di superare le criticità evidenziate sulla base delle esperienze maturate negli anni di vigenza del testo regolamentare emanato;

Esaminato il testo regolamentare di modifica del regolamento emanato con proprio decreto n. 0160/Pres del 25 maggio 2006 proposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale;

Ritenuto di adottare le proposte modifiche alla disciplina regolamentare contenuta nel proprio decreto n. 0160/Pres. del 25 maggio 2006;

Ritenuto quindi, di emanare il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto);



Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 11 ottobre 2012, n. 1753, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto)»;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale dal presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2006 n. 160/PRES.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 160/PRES./2006

1. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2006 n. 160/PRES. (Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22) le parole: «erogazione e» sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 160/PRES./2006 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il contributo concesso è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 160/PRES./2006

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 160/PRES./2006 il numero: «25» è sostituito dal seguente: «50».

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 160/PRES./2006 il numero: «50» è sostituito dal seguente: «25».

3. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 160/PRES./2006 le parole: «Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo concesso è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 novembre 2012, n. 0230/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto di carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2012 di autoveicoli nuovi e usati, da destinare ad uso individuale, dotati:

a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;

b) di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o in coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO₂;

Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14» (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);

Viste le modifiche alla legge regionale n. 14/2010, apportate con la legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) ed il proprio successivo decreto 12 settembre 2011, n. 0220/Pres. con il quale sono state recepite nel «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14» tali modifiche legislative;

Viste le ulteriori modifiche alla legge regionale n. 14/2010, approvate con l'art. 2, commi 108-111 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), con cui è stata prevista l'erogazione di un contributo di € 800,00 per l'acquisto e l'immatricolazione di quadricicli nuovi con motore elettrico, effettuati da cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia per uso privato e non professionale, nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il Regolamento sopracitato sulla base delle nuove previsioni normative;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1733 dell'11 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto di carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici».

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011

1. All'art. 1, del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto di carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), del comma 1, dopo le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono inserite le seguenti: «in caso di acquisto di autoveicoli e nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 in caso di acquisto ed immatricolazione di quadricicli»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzati a sostenere l'acquisto e l'immatricolazione di quadricicli nuovi, per uso privato e non professionale, con motore elettrico e di valore minimo pari a 5.000,00 euro».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono, altresì, beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia che abbiano acquistato ed immatricolato, per uso privato e non professionale, nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, un quadriciclo nuovo rientrante nella tipologia di cui all'art. 1, comma 2-bis.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011

1. Dopo il comma 4, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011, è inserito il seguente:

«4-bis. Le risorse disponibili sul pertinente capitolo del bilancio regionale suddivise con le modalità di cui al comma 1, sono utilizzate dalle Camere di Commercio per la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di autoveicoli o all'acquisto ed immatricolazione di quadricicli».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011

1. All'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 2, è inserita la seguente:

«d-bis) che il quadriciclo rientra nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2-bis e che è stato immatricolato entro il 31 dicembre 2012.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle domande di contributo per l'acquisto e l'immatricolazione di un quadriciclo di valore minimo pari a 5.000,00 euro comprensivo di IVA. La fattura, la ricevuta fiscale e il bonifico bancario di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 3, sono datate nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.».

Art. 5.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011

1. La lettera a), del comma 1) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011, è sostituita dalla seguente:

«a) sono cumulabili, nei limiti del costo dell'autoveicolo o del quadriciclo risultante dalla documentazione di cui all'art. 4, commi 3 e 3-bis, con altri incentivi ottenuti per l'acquisto dell'autoveicolo o del quadriciclo stesso.».

Art. 6.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0142/2011, dopo le parole «nella misura fissa di 2.000 euro» sono inserite le seguenti: «nel caso di autoveicoli e nella misura fissa di 800 euro nel caso di quadricicli».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0728



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 novembre 2012, n. 0231/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalità di versamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2013)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

Richiamato, in particolare, l'art. 31, comma 2 del citato decreto legislativo n. 624/1996, in base al quale le verifiche di attrezzature e di impianti di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro;

Visto l'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), in base al quale, in attuazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 624/1996, con regolamento regionale sono disciplinate la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche e le relative modalità di versamento;

Ritenuto necessario determinare gli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 624/1996 e le relative modalità di versamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2012, n. 1741 che ha approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalità di versamento»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalità di versamento», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di esecuzione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalità di versamento.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), disciplina la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e le relative modalità di versamento.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono tenuti al versamento degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 1, i datori di lavoro di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 624/1996, secondo quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 3.

Determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche

1. Gli oneri di cui all'art. 1 sono determinati secondo il tariffario di cui all'allegato A.

Art. 4.

Quantificazione e modalità di versamento

1. Il soggetto obbligato invia, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive cui spetta l'esercizio delle funzioni di polizia mineraria, di seguito struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di verifica periodica, l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri di cui all'art. 1, determinati in misura fissa.

2. Qualora l'importo versato non sia correttamente quantificato, la struttura regionale competente invia al richiedente la comunicazione dell'esatto importo e, contestualmente, lo invita ad integrare il versamento.

3. Qualora l'importo dovuto debba essere calcolato sulla base di una tariffa oraria, il soggetto obbligato procede al versamento successivamente alla verifica ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di quanto dovuto, da parte della struttura regionale competente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la struttura regionale competente si avvalga, per l'esecuzione della verifica periodica, di altri Enti o laboratori, in conformità a quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del decreto legislativo 624/1996.

Art. 5.

Presentazione della richiesta di verifica periodica

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 4, il soggetto obbligato presenta, alla struttura regionale competente, la richiesta di verifica periodica, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, con l'indicazione delle caratteristiche delle attrezzature e degli impianti da verificare.



Art. 6.

Modifiche della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello di cui all'allegato B al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. Le tariffe relative agli apparecchi di sollevamento e ai recipienti a pressione di vapore e di gas trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico, previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo).

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Presidente: Tondo

12R0769

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2012, n. 22.

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell'ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine.

2. A tal fine la presente legge:

- a) istituisce l'elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l'aggiornamento;
- b) promuove e sostiene attività e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali;
- c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali;
- d) promuove la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali.

3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano in Friuli-Venezia Giulia), la presente legge regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia.

4. La presente legge istituisce, altresì, il comitato per le strutture alpine regionali e regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco.

Art. 2.

Definizione delle strutture alpine regionali

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino.

2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l'utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l'effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l'esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in:

- a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli;
- b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
- c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi che consentono il passaggio in zona di montagna medio alta la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
- d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o comunque impervie la cui percorribilità è facilitata dall'installazione di attrezzature fisse, comprese le pareti attrezzate.

3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dall'art. 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Art. 3.

Ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia

1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia provvede, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 91/1963, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto e con le modalità ivi stabilite, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, nonché al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.

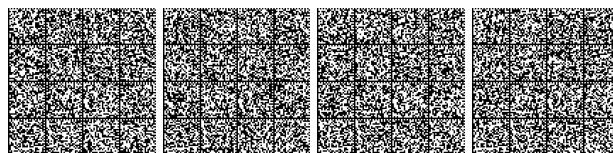
2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, anche in relazione ai compiti attribuiti al Club Alpino Italiano dal comma 1, la Regione stipula con il raggruppamento regionale del Friuli-Venezia Giulia del Club Alpino Italiano, in seguito denominato CAI - FVG, una convenzione, non onerosa, della durata di cinque anni, che disciplina:

- a) la tenuta dell'elenco delle strutture alpine regionali di cui all'art. 4;
- b) la manutenzione delle strutture alpine regionali di competenza del CAI - FVG classificate nell'elenco;
- c) l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco, con l'eccezione della segnaletica lungo la parte di sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette;
- d) il controllo annuale sullo stato di manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco e sulla segnaletica delle strutture alpine medesime, compresa la registrazione di eventuali danni; di tale controllo è data comunicazione al comitato per le strutture alpine regionali di cui all'art. 9 e all'amministrazione regionale.

Art. 4.

Elenco delle strutture alpine regionali

1. È istituito l'elenco delle strutture alpine regionali, di seguito elenco, la cui formazione e aggiornamento sono curati dal CAI - FVG secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati in apposito regolamento.



2. Copia dell'elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI - FVG presso l'amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.

3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell'elenco.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la realizzazione e la tenuta dell'elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1.

Art. 5.

Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell'elenco

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco per la consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la redazione e per l'aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonché per la sua successiva riproduzione e stampa.

Art. 6.

Classificazione delle strutture alpine regionali

1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell'elenco con le seguenti informazioni minime:

a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all'art. 2, comma 2;

b) una breve descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;

c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici;

d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo il percorso, nonché gli snodi e le relative quote;

e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficoltà del tracciato;

f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero;

g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.

2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale n. 42/1996.

3. Sono classificati nell'elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l'iscrizione nell'elenco e l'esercizio della attività di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente alpino.

4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell'elenco con le seguenti informazioni minime:

a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all'art. 2, comma 3;

b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti;

c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche della struttura.

5. L'elenco può, altresì, recare l'indicazione, in un'apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.

Art. 7.

Segnaletica delle strutture alpine regionali

1. I sentieri alpini regionali classificati nell'elenco sono segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisce:

a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione;

b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero;

c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione.

2. La segnaletica è realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi ed è apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario.

3. La segnaletica è predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco, la segnaletica può, altresì, essere predisposta in altre lingue comunitarie.

4. All'inizio del sentiero alpino classificato nell'elenco e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino è utilizzabile dai soli pedoni. s. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti parco.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco sulla base della pianificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e).

7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI - FVG a seguito dei controlli di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), qualora compromettano la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 8.

Nuove strutture alpine regionali

1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove strutture di ricovero alpinistico, di impianti di sicurezza complementari alle medesime, in territorio montano, come definito dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), fatte salve le altre autorizzazioni di legge, è soggetta anche alla approvazione preventiva da parte del comitato per le strutture alpine di cui all'art. 9.

2. Sono iscritti nell'elenco i sentieri alpini regionali e le strutture di ricovero alpino regionali di nuova realizzazione che hanno ottenuto l'approvazione da parte del comitato per le strutture alpine regionali di cui all'art. 9.

Art. 9.

Comitato per le strutture alpine regionali

1. È istituito presso la struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di turismo, senza oneri per l'amministrazione regionale, il comitato per le strutture alpine regionali, di seguito denominato comitato, per favorire l'attrattività, la fruibilità in sicurezza e l'interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte nell'elenco.

2. Al comitato spettano funzioni consultive, di proposta e di valutazione; in particolare il comitato:

a) approva le strutture alpine regionali da classificare nell'elenco;

b) approva, preventivamente rispetto all'acquisizione di altre ulteriori autorizzazioni, le proposte per la realizzazione di nuovi sentieri alpini e di nuove strutture di ricovero alpino;

c) approva i criteri tecnici e le prescrizioni per la progettazione e per la realizzazione di nuove strutture alpine regionali;



d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all'art. 11;

e) pianifica la segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco;

f) propone, sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre dell'anno precedente all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, le attività e gli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco;

g) propone iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco;

h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del comitato ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del comitato medesimo.

3. Il comitato è composto, previa intesa con le altre amministrazioni, da:

a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del CAI - FVG;

c) un dipendente dell'amministrazione regionale competente in materia di turismo;

d) un rappresentante dei comuni montani designato dal consiglio delle autonomie locali;

e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione;

g) un rappresentante degli Enti Parco;

h) un rappresentante dell'associazione gestori rifugi alpini ed escursionisti del Friuli-Venezia Giulia (Assorifugi FVG);

i) un rappresentante del collegio guide alpine del Friuli-Venezia Giulia.

4. I componenti del comitato di cui al comma 3, lettere h) e i), partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto.

5. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del comitato sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.

6. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, è costituito per la durata di cinque anni, il comitato i cui membri possono essere riconfermati.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), il comitato si avvale delle informazioni sullo stato della segnaletica e dei tracciati fornite dal CAI - FVG, quale soggetto deputato al controllo e dal Servizio del Corpo forestale regionale.

Art. 10.

Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, approva annualmente il programma regionale delle attività e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco, di seguito denominato programma.

2. Il programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo sulla base degli interventi e delle attività proposte dal comitato.

3. Condizioni per l'ammissibilità dell'intervento sono la classificazione della struttura alpina regionale nell'elenco, la proprietà del bene o la disponibilità almeno decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell'immobile in capo al beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l'impegno del beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall'art. 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

4. Possono presentare domanda di contributo per l'attuazione del programma, previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i privati, compreso il collegio guide alpine del Friuli-Venezia Giulia.

5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessità e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), può disporre condizioni per l'ammissibilità dell'intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3.

6. Il programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessità di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonché i nuovi tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti priorità:

a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l'attività di attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate;

b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in considerazione di altre iniziative che già insistono su un medesimo territorio;

c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso dell'amministrazione regionale;

d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;

e) l'approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero.

7. Il programma individua, altresì, l'entità dei contributi, le soglie e le misure di finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9.

8. Sono esclusi dal programma gli interventi che riguardano ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la stagione invernale per escursioni con la neve.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione del programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel programma, nella misura massima del 100 per cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel programma e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale.

10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilità forestale o da viabilità agricola, ancorché classificati nell'elenco, valgono le discipline di settore.

Art. 11.

Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, sentito il comitato, con regolamento, disciplina:

a) le modalità, i criteri e le procedure per la classificazione nell'elenco delle strutture alpine regionali;

b) i criteri e le modalità per la redazione, per l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all'art. 5;

c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri alpini regionali classificati nell'elenco tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI - FVG e della segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché le modalità e i termini entro i quali procedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica esistente;

d) i criteri e le modalità per la redazione, l'approvazione e l'aggiornamento del programma di cui all'art. 10, comprese le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello stesso, nonché di rendicontazione degli interventi;

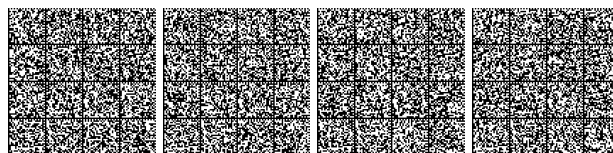
e) le modalità di funzionamento del comitato.

Art. 12.

Norme generali di comportamento

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sui sentieri alpini classificati nell'elenco, è fatto divieto di:

a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi;



b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumità.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del servizio del Corpo Forestale regionale.

6. La tipologia e l'entità della sanzione è stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale n. 9/2007 e dall'art. 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le sanzioni disciplinate in queste ultime.

8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI - FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l'art. 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000).

2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 4, è autorizzata la spesa di 144.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, alla finalità 1, funzione 5, con la denominazione «Infrastrutture a servizio delle imprese - spese

correnti» e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione «Finanziamento al CAI - FVG per la realizzazione e la tenuta dell'elenco delle strutture alpine regionali».

2. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 con la denominazione «Oneri per la predisposizione e per l'aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell'elenco».

3. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 6, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione «Contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco».

4. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 9, relativamente alla manutenzione ordinaria, è autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione «Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione ordinaria».

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione straordinaria, è autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione «Oneri per l'attuazione del programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione straordinaria».

6. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 13 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione «per memoria» con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle norme di comportamento sulle strutture alpine regionali».

7. Alla copertura dell'onere complessivo di 485.296,38 euro suddiviso in ragione di 354.000 euro per l'anno 2013 e di 131.296,38 euro per l'anno 2014 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

a) unità di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 - 144.000 euro per l'anno 2013;

b) unità di bilancio 1.3.1.5037 capitolo 9187 - 128.703,62 euro per l'anno 2013 e 50.000 euro per l'anno 2014;

c) unità di bilancio 5.1.2.1090 capitolo 1043 - 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 86, 87, 88, 89 e so dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000);

b) l'art. 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

c) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia);

d) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia»);

e) la lettera b) del comma 1 dell'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).



Art. 17.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 17/2009 relativo alle concessioni su beni del demanio idrico regionale

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2009 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'art. 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l'amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del direttore del servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.

1-ter. Il riconoscimento di cui al comma 1-bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.

1-quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l'amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.

1-quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1-quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, della regionale n. 17/2009, come aggiunto dal comma 1, sono accertate e rimosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2009, come aggiunti dal comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 novembre 2012

TONDO

(Omissis)

12R0756

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2012, n. 23.

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Oggetto

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.

2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Capo II

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 2.

Principi

1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'art. 2 della Costituzione.



Art. 3.

Valore del volontariato

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.

2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.

Art. 4.

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 5.

Registro generale del volontariato organizzato

1. È istituito il registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.

2. Il registro è articolato nei seguenti settori:

- a) sociale e sanitario;
- b) culturale;
- c) educativo;
- d) ambientale;
- e) diritti civili dei cittadini;
- f) solidarietà internazionale;
- g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
- h) attività innovative.

3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

4. Possono iscriversi al registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.

5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.

6. L'iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell'organizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro.

7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti è disposta la cancellazione dal Registro.

Art. 6.

Comitato regionale del volontariato

1. Il comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.

2. Il comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.

3. Il comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e in particolare:

- a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
- b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;
- c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:

- a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
- b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
- c) le priorità d'intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
- d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

5. Il comitato è composto:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
- b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
- d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI.

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'art. 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.

9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.

10. La partecipazione alle riunioni del comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

11. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.

12. Il comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.

13. Il comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.



Art. 7.

Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.

3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attività svolta.

5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

6. L'Assemblea elegge nel comitato di cui all'art. 6 e nel comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.

7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 8.

Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato

1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.

2. Al fine di accrescere la rappresentatività e favorire l'attività congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.

Art. 9.

Contributi alle organizzazioni di volontariato

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:

- a) l'assicurazione dei volontari;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
- c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.

2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.

3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

4. La Giunta regionale suddivide i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle richieste contributive pervenute e delle finalità da perseguire.

Art. 10.

Tavoli di rete

1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il registro, la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.

3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.

Art. 11.

Promozione del volontariato internazionale

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.

Art. 12.

Fondo regionale per il volontariato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) formazione dei volontari di cui all'art. 28;
- b) iniziative della Regione di cui all'art. 8;
- c) contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 9;
- d) finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dei Tavoli di rete di cui all'art. 10.

Art. 13.

Coordinamento regionale

1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il comitato regionale del volontariato di cui all'art. 6, il comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.

Art. 14.

Convenzioni

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
- d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.



3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:

a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;

b) la durata del rapporto di collaborazione;

c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;

d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;

f) le coperture assicurative di cui all' art. 4 della legge n. 266/1991;

g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;

h) le modalità di risoluzione del rapporto;

i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;

j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;

k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 266/1991.

5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:

a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.

6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall' art. 7 della legge n. 266/1991 e dal presente articolo.

Art. 15.

Volontariato e territorio

1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo.

2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'art. 39.

Art. 16.

Attività di vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.

Art. 17.

Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato

1. Il comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).

2. La Regione è rappresentata nel comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.

Art. 18.

Disposizioni di attuazione del Capo II

1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del comitato regionale del volontariato:

a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'art. 5;

b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.

Capo III

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 19.

Valore della promozione sociale

1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:

a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;

b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;

c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;

d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;

e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;

f) favorire le iniziative di carattere innovativo;

g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;

h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.

Art. 20.

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito il registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.

2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.

3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'art. 26.

4. L'iscrizione nel registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.

6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.

7. L'iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell'associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.



8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, è disposta la cancellazione dal registro.

Art. 21.

Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.

3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
- b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;
- d) da due rappresentanti delle autonomie locali di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dal UPI.

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.

8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.

9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 22.

Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale

1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazioni di promozione sociale non iscritte nel Registro.

3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.

5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'art. 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto.

6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 23.

Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.

2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della legge 266/1991.

Art. 24.

Fondo regionale per la promozione sociale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attività di utilità sociale promosse dalle associazioni.

2. Il Fondo è utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'art. 23 e dell'art. 28.

Art. 25.

Convenzioni

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.

2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all'art. 30 della legge n. 383/2000.

3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'art. 14, commi 2 e 5.

Art. 26.

Disposizioni di attuazione del Capo III

1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:

a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al registro di cui all'art. 20 e quelle relative alla sua tenuta;

b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, e dell'art. 28, comma 1.

Capo IV

NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 27.

Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale

1. È istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2.



2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a sostegno di attività progettuali, nonché di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature.

3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché le modalità e i termini della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonché dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.

4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 28.

Attività di formazione e aggiornamento

1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.

2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della legge 266/1991.

3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.

Art. 29.

Centri di servizio per il volontariato

1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del comitato di cui all'art. 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'art. 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.

2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge n. 266/1991.

Capo V

PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30.

Valore dell'associazionismo

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività esercitate in modo gratuito che, rivolte agli associati e alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all'art. 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e ogni altra realtà associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.

Art. 31.

Registro regionale delle associazioni

1. È istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la struttura competente in materia di associazionismo.

2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che realizzano gli scopi previsti dall'art. 30 a condizione che:

a) non abbiano fine di lucro;

b) svolgano la loro attività da almeno un anno;

c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica degli associati alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte degli associati, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per l'associato, la disciplina della procedura di esclusione dell'associato che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra gli associati;

d) abbiano sede legale o operativa in regione.

Art. 32.

Interventi per la promozione dell'associazionismo

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo attraverso:

a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attività e iniziative nell'ambito della normativa di settore;

b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica da parte delle strutture competenti per materia;

c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, secondo quanto previsto all'art. 39.

Art. 33.

Disposizioni di attuazione del Capo V

1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le modalità di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel Registro, nonché le modalità d'iscrizione e di cancellazione.



*Capo VI**NORME COMUNI**Art. 34.**Programmazione regionale*

1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22 e della Conferenza regionale dell'associazionismo.

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.

*Art. 35.**Comitato regionale dell'associazionismo*

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, è istituito il Comitato regionale dell'associazionismo, avente funzioni propositive, consultive e di analisi sulle politiche e interventi realizzati dalla Regione nell'ambito del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti in regione.

2. Il comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di associazionismo.

3. Fanno parte del comitato:

a) l'Assessore regionale al volontariato, alla promozione sociale e all'associazionismo, o suo delegato, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, o suo delegato;

c) due esperti in materia di associazionismo, designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno rappresentante delle amministrazioni comunali e l'altro delle amministrazioni provinciali;

d) il Presidente del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;

e) il Presidente dei Centri servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sul volontariato;

g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 5, designati da comitato regionale del volontariato;

h) due rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 20, designati dal comitato regionale delle associazioni di promozione sociale;

i) un rappresentante delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 31 scelto dall'Assessore regionale competente in materia di associazionismo.

4. Il Comitato è regolarmente costituito con la designazione della maggioranza dei componenti.

5. Il Comitato dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione.

6. La partecipazione alle riunioni del comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

7. La struttura regionale competente in materia di associazionismo assume la funzione di segreteria.

*Art. 36.**Monitoraggio regionale sul fenomeno associativo*

1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo in regione nella pluralità delle sue forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di associazionismo realizza le seguenti attività:

a) attività di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio regionale;

b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione;

c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.

2. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.

*Art. 37.**Conferenza regionale dell'associazionismo*

1. La Giunta regionale ogni tre anni organizza una Conferenza regionale dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti nel territorio regionale.

2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche in materia di associazionismo in genere; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:

a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;

b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;

c) le priorità di intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;

d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

*Art. 38.**Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.

2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:

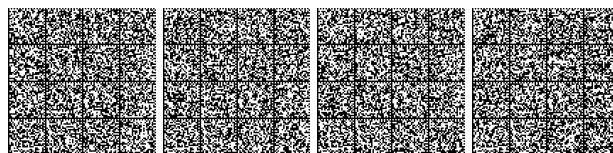
a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;

b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;

c) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di antipazione di cui all'art. 27;

d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'art. 28.

3. I comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.



4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.

5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.

6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

Art. 39.

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati

1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 40.

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Cumulo dei contributi e rendicontazione

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, in sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

Art. 42.

Norme transitorie

1. Il comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l'art. 8 della legge regionale 12/1995 e l'art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali n. 12/1995 e n. 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 e l'art. 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).

5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 mantengono efficacia per il periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i registri medesimi sono mantenuti per tale periodo al solo fine di consentire alle organizzazioni e alle associazioni in essi iscritte di richiedere l'iscrizione nei nuovi registri disciplinati dai regolamenti suddetti, formulando la relativa domanda sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio competente, resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e associazioni suddette. All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai Registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002.

6. Al termine del periodo di sei mesi indicato al comma 5, i Registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 sono soppressi.

7. La disposizione di cui all'art. 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 43.

Modifica alla legge regionale 12/1995

1. Il titolo della legge regionale n. 12/1995 è modificato con il seguente: «Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario».

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1995 le parole «dall'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo)».

Art. 44.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale n. 12/1995;

b) il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);

c) il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

d) il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

e) i commi 39 e 40 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

f) i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell'art. 13 della legge regionale 13/2002;

g) i commi 73 e 74 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

h) i commi 35 e 36 dell'art. 4 della legge regionale 30/2007;

i) i commi 61 e 63 dell'art. 7 ed i commi 21 e 22 dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);



l) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 45.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 10, 21, comma 9, e 35, comma 6 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse resi disponibili in relazione all'abrogazione dell'art. 3, della legge regionale n. 12/1995, prevista all'art. 44, comma 1, lettera a), a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

2. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Fondo regionale per il volontariato».

3. Per le finalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Fondo regionale per la promozione sociale».

4. Per le finalità previste dall'art. 29, comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato».

5. Per le finalità previste dall'art. 36, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo».

6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014
5.5.1.5060	4994	250.000,00	250.000,00
5.5.1.5060	4999	500.000,00	500.000,00
8.2.1.1140	4533	610.000,00	610.000,00

7. Per le finalità previste dall'art. 27, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attività progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro».

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro».

Art. 46.

Norma finanziaria urgente

1. Per le finalità di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 novembre 2012

TONDO

(Omissis).

12R0757

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 45.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 98/I-II del 27 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

1. Con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2011 è determinato in € 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.



2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in € 1.138.691.992,52.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

Art. 3.

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'Elenco 1, è definitivamente determinato in € 1.576.945.496,03.

Art. 4.

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14, è rideterminato in € 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per € 30.000.000,00 nell'allegato «Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato» alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

b) per € 2.416.922.426,00 nella tabella F «Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati», allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad € 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in € 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, è rideterminato in complessivi € 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

Art. 5.

1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: «venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».

Art. 6.

1. Per le finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012"», è approvato il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata Tabella G «Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n. 183/2011».

Art. 7.

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B «Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2012»:

Variazione netta: Competenza n. 768.646.370,06, Cassa n. 416.231.569,84.

Art. 8.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C «Variazioni allo stato previsionale della spesa 2012»:

Variazione netta: Competenza n. 768.646.370,06, Cassa n. 416.231.569,84.

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D «Variazione alla Tab. A della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa"».

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 23 novembre 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0781

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2012, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* parte I-II n. 51 del 21 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

Integrazioni all'art. 3

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) dopo le parole: «senza applicazione di nessun ricarico», sono inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione», e dopo le parole: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» sono inserite le seguenti: «. Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2».



Art. 2.

Modificazioni all'art. 4

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011 è sostituita dalla seguente: «Registro regionale dei GASP e misure di sostegno».

2. I commi 1, 2 e 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011, sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.

2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime *de minimis*, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
- b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
- c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
- d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;
- e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;
- f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali».

Art. 3.

Integrazioni all'art. 5

1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2011 dopo le parole: «La Regione» sono inserite le seguenti: «, attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi».

Art. 4.

Disposizione finale

1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011, come modificato dalla presente legge;

b) dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1/2011, come modificati dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 novembre 2012

MARINI

(Omissis)

12R0746

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). Interventi urgenti per la piena operatività del Centro funzionale d'Abruzzo e della sede operativa regionale della Protezione Civile e per il funzionamento della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti Pubblici e Interventi a favore dei Piani di zona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 ordinario del 21 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 28/11

1. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente: «7. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti generali, è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89 del d.p.r. n. 380/2001. La validazione viene conclusa e determinata dalla Regione entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'art. 19 della L.R. n. 28/2011

1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente: «5. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti parziali sono ammesse solo previa validazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89 del d.p.r. n. 380/2001».



Art. 3.

Interventi urgenti per la piena operatività del Centro Funzionale d'Abruzzo e della Sala Operativa regionale della Protezione Civile

1. Al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e all'art. 3-bis della L. 225/92 e s.m.i. (così come integrato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012) e al fine di dare attuazione alla normativa vigente e attivare formalmente il Centro Funzionale d'Abruzzo, tenendo conto della deroga prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010 fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Centro Funzionale d'Abruzzo da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare le capacità di gestione dell'emergenza della Sala Operativa Regionale, istituita dall'art. 14 della legge regionale n. 72 del 14 dicembre 1993 «Disciplina delle attività regionali di protezione civile», quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione, la Direzione Regionale di Protezione Civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a procedere, tenendo conto della deroga prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sala Operativa della Regione Abruzzo nonché dal personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze, titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata «Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile» e UPB 05.01.003 «Attività di Protezione Civile».

Art. 4.

Interventi urgenti per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici

1. Per poter consentire il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività della Sezione Regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici, operante presso la Direzione Lavori Pubblici, prevista all'art. 7 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al fine di dare completa attuazione alla normativa vigente tramite l'istituzione dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici le cui competenze sono delineate all'art. 7 comma 4 del predetto decreto, la Direzione Lavori Pubblici è autorizzata a procedere, nel limite di cinque posti, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata «Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile».

Art. 5.

Interventi a favore dei Piani di zona

1. Per consentire l'immediata attuazione degli interventi inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.a «Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali nell'attuazione dei Piani di zona quali strumento di programmazione dei servizi sociali sul territorio», la predetta linea di Azione V.1.1.a è finanziata mediante impiego delle risorse disponibili a favore della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013» relative agli interventi oggetto di riprogrammazione.

2. Al fine di favorire e sostenere l'attuazione degli interventi inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.a «Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali nell'attuazione dei Piani di zona quali strumento di programmazione dei servizi sociali sul territorio», la Regione ammette a finanziamento le spese sostenute dagli Enti di Ambito Sociale Territoriale per i Piani di zona dichiarati compatibili dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente per gli Affari della Presidenza e della Direzione competente in materia di Politiche Sociali, ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto delle procedure di verifica delle disponibilità finanziarie e della spesa, è autorizzata a disporre l'anticipazione di cassa del finanziamento per l'importo massimo di Euro 8.653.681,74.

4. L'autorizzazione all'anticipazione di cassa è subordinata alle decisioni del Comitato CIPE ai sensi del punto 1.5 del dispositivo della deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41 ovvero alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori di cui al punto 1.6 del dispositivo della medesima delibera.

5. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.003 – 35309, di nuova istituzione, da denominare «Recuperi di somme erogate a titolo di anticipazione per interventi in materia di Politiche attive del lavoro e di Politiche sociali» è determinato in Euro 8.653.681,74;

b) Lo stanziamento del capitolo di spesa 13.2.003 – 72001, di nuova istituzione, denominato «Risorse PAR-FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi in campo sociale e assistenziale – Anticipazione regionale» è determinato in Euro 8.653.681,74.

6. Gli impegni di spesa a valere sul capitolo di cui al comma 5, lettera b), sono subordinati al preventivo accertamento delle risorse a valere sul capitolo di cui al comma 5, lettera a). Le Direzioni regionali di cui al comma 3, dispongono il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo entro 30 giorni dal conseguimento della disponibilità di risorse di cui alla deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41.

Art. 6.

Norma Finanziaria

1. L'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 novembre 2012

CHIODI

12R0765

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 54.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante "Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne). Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)", e modifica dell'art. 6 della L.R. 32/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 ordinario del 21 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 52/2012

1. L'art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante «Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)", è abrogato e vige nuovamente l'art. 6 della L.R. n. 32/1997 nel testo in vigore alla data di approvazione della stessa legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 129/6 del 16 ottobre 2012.

Art. 2.

Modifica all'art. 6 della L.R. n. 32/1997

1. Al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 32/1997 recante: «Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia» è aggiunto infine il seguente periodo «Limitatamente all'accesso ai contributi dell'anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 Novembre 2012

CHIODI

12R0766

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 59.

Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 69 ordinario del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto del dettato dell'art. 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di documentare, valorizzare e promuovere l'arte della pittura «a fresco» sul territorio regionale.

Art. 2.

Riconoscimento della manifestazione d'arte «Treglio affrescata»

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte «Treglio affrescata», riconosce a Treglio (Ch) la qualifica di «Paese dell'affresco».

Art. 3.

Obiettivi

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2, la manifestazione d'arte «Treglio affrescata» persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco;

b) gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;

c) ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;

d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;



e) collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco;

f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

Art. 4.

Organizzazione

1. La manifestazione d'arte «Treglio affrescata» si svolge a Treglio (Ch), con cadenza annuale, a cura dell'Amministrazione comunale interessata che ne gestisce in proprio l'organizzazione e lo svolgimento.

Art. 5.

Contributo regionale

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, può sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte «Treglio affrescata» mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale.

2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata del legale rappresentante della manifestazione.

3. L'ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:

a) 40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

4. Il contributo regionale, se erogato, salvo diversa disposizione di legge, non è cumulabile con quelli derivanti dall'applicazione di altre leggi regionali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «*Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2012

CHIODI

12R0791

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 1 1 9 *

€ 2,00

